

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica: Unione Camere Penali Italiane			
17	Corriere della Sera	08/02/2009 <i>VIA LA PEDANA DELL'ACCUSA GHEDINI: SI RIFIUTAVA ORA LA CASSAZIONE S'ADEGUI (V.Piccolillo)</i>	2
Rubrica: Giustizia Penale			
28	Corriere della Sera	08/02/2009 <i>IL RISCHIO DI PROCESSI PIU' LENTI (V.Grevi)</i>	3
15	il Sole 24 Ore	08/02/2009 <i>PROCESSI VELOCI, APPELLO ALLE PARTI (G.Negri)</i>	4
15	il Sole 24 Ore	08/02/2009 <i>I PM ONORARI ELETTI DA MAGISTRATI E LEGALI (Gi.ne.)</i>	6
16	il Sole 24 Ore	08/02/2009 <i>POLIZIA GIUDIZIARIA CON PIU' POTERI</i>	7
8	il Sole 24 Ore	08/02/2009 <i>SE I PM VENGONO ELETTI</i>	9
Rubrica: Ordini professionali			
17	la Gazzetta del Mezzogiorno	08/02/2009 <i>SCIOPERI, D'ACCORDO MA IL VIAGGIATORE VA TUTELATO</i>	10
Rubrica: Giustizia - CSM			
11	Giorno/Resto/Nazione	08/02/2009 <i>LA SCURE DEL CSM "LE TOGHE NON IMPARZIALI"</i>	12
11	il Mattino	08/02/2009 <i>"PM DI SALERNO, TROPPE INSINUAZIONI"</i>	13
11	il Riformista	08/02/2009 <i>SMS - LEZIONE</i>	14
8	il Riformista	08/02/2009 <i>LE NOTIZIE - I MAGISTRATI DI SALERNO E REGGIO CALABRIA...</i>	15
11	il Sole 24 Ore	08/02/2009 <i>CSM: I MAGISTRATI DI SALERNO DELEGITTIMANO LE ISTITUZIONI</i>	16
13	la Gazzetta del Mezzogiorno	08/02/2009 <i>"A SALERNO VULNUS GRAVE AI DANNI DELLA GIUSTIZIA"</i>	17
Rubrica: Giustizia - Segnalazioni			
18	Corriere della Sera	08/02/2009 <i>LA "DIRETTA" SULLA GIUSTIZIA SOSPESA (A.Grasso)</i>	18
28	la Stampa	08/02/2009 <i>PIU' MULTE, MENO REATI UNA GIUSTIZIA POSSIBILE (B.Tinti)</i>	19

La «parità» nella giustizia

Via la pedana dell'accusa
Ghedini: si rifiutava
ora la Cassazione s'adequi

ROMA — Giù dalla pedana. La riforma del codice penale, appena inviata dal governo alle Camere, lo dice chiaramente. Accusa e difesa devono essere sullo stesso piano. Non solo in senso lato. Dice il testo: «I banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello». Inserito in un ddl che scatena polemiche dure quel passaggio è sembrato un po' naïf. E chi frequenta tribunali e corti di appello si è chiesto, sorpreso, ma non lo sono già? In realtà con quelle poche parole si vorrebbe scrivere l'ultimo atto di una guerra combattuta all'ombra del Palazzaccio. Da una parte l'avvocatura, dall'altra gli ermellini, al centro la pedana contesa. Spiega il presidente dell'Unione **Camere Penali**, Oreste

Le zampe


Palamara:
l'imparzialità? Non
dipende dal segare
le zampe a un rialzo

ergonomici. Per persone, ahimè, ormai di una certa età, è quasi una tortura sedersi là», ironizza un magistrato, raccontando di diffuse sciatiche e colpi della strega. Luca Palamara, da presidente dell'Anm, è più severo: «Sono temi che adombrano il sospetto che

non ci sia imparzialità da parte del giudice, come tutta questa riforma. In realtà non è così. E se così non fosse non è che basterebbe segare le zampe a una pedana per rendere il giudice autonomo».

Ma per Niccolò Ghedini, ispiratore della norma e avvocato «i simboli sono anche sostanza. La parità deve essere percepita anche fisicamente». «In realtà — rimarca — la Cassazione ha sempre, pervicacemente, rifiutato di adeguarsi alla legge. Prima con questa storia risibile del pg consulente del giudice. Poi quando le **Camere Penali** hanno insistito ha risposto che in Cassazione non c'è dibattito. Infine hanno persino fatto una risoluzione in cui si dice: se la difesa vuole può salire. Speriamo che questa volta si adeguino. Non è che gli possiamo mandare i carabinieri». Ghedini è talmente alto da sfidare qualsiasi pedana. Ma la questione riguarda anche i clienti. La norma stabilisce che «il seggio della persona da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che la persona stessa sia agevolmente visibile sia dal giudice che dalle parti».

Virginia Piccolillo



Cassazione Lo scranno del procuratore generale



PROGETTO ALFANO

Il rischio di processi più lenti

di VITTORIO GREVI

Se il problema principale della giustizia penale, come è stato ripetutamente sottolineato dalle più diverse parti (e, negli ultimi giorni, anche dal coro unanime dei procuratori generali, in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario) è quello della intollerabile lunghezza dei processi, da questo punto di vista il disegno di legge di riforma proposto dal ministro Alfano, e approvato venerdì dal Consiglio dei ministri, appare a dir poco deludente. Ed anzi, per alcuni aspetti, risulta addirittura controproducente dinanzi all'esigenza di aumentare il livello di efficienza della macchina processuale. Come, del resto, risulta assolutamente controproducente rispetto alla stessa esigenza il disegno di legge già all'esame della Camera in tema di intercettazioni, tali e tanti sono i limiti che si vorrebbero introdurre all'impiego di questo fondamentale strumento investigativo, soprattutto sulla scorta dei più recenti emendamenti ministeriali.

Che quello della efficienza processuale non sia il principale obiettivo avuto di mira dal progetto Alfano, sembra evidente anche sulla base di un approccio superficiale ad un testo comunque complesso, e di non facile lettura. Senza dubbio rimarrà deluso, per un verso, chi si sarebbe aspettato un organico intervento volto ad escludere dal processo certi inutili formalismi o certi adempimenti destinati soltanto a rallentare il ritmo; ovvero chi avrebbe auspicato una revisione del sistema delle nullità degli atti e delle altre invalidità formali, allo scopo di impedirne facili

strumentalizzazioni; ovvero chi, ancora pochi giorni fa, ha suggerito di incoraggiare il ricorso ai riti speciali a definizione anticipata (patteggiamento e giudizio abbreviato), anche attraverso una adeguata modifica del regime della prescrizione dei reati.

Per altro verso, riesce difficile capire come mai alcune importanti prospettive di riforma, senza dubbio idonee ad accelerare i processi (ad esempio in materia di riordino della disciplina delle notificazioni, anche mediante l'uso di strumenti telematici), ovvero ad evitare la celebrazione di quelli «a rischio» per l'assenza dell'imputato (ad esempio, quando non ne risulti provata la effettiva conoscenza da parte del medesimo), siano state previste soltanto come oggetto di delega al governo: col risultato di differire ulteriormente la loro attuazione, quand'anche le odierne proposte andassero a buon fine. Mentre, tra gli altri oggetti di delega governativa, appare davvero stravagante (oltre che incoerente con le esigenze della giustizia) quello relativo alla elezione dei vice procuratori onorari presso i giudici di pace.

In realtà, l'opzione di fondo cui si ispira il progetto firmato dal ministro Alfano appare ben diversa dall'essere mirata sui valori della efficienza del processo e della sua «ragionevole durata». Al contrario, l'intero progetto è solcato da due direttrici tra loro complementari, ma estranee — se non talora contrastanti — rispetto a tali valori. In primo luogo, la direttrice volta a realizzare un forte ridimensionamento dei poteri di indagine e di iniziativa del pubblico

ministero; in secondo luogo, la direttrice volta a propiziare un notevole (e non sempre giustificato) incremento dei poteri della difesa.

Lungo la prima direttrice si colloca, anzitutto, la prevista nuova disciplina dei rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, che sottrae per vari aspetti gli organi di polizia (gerarchicamente dipendenti dal potere esecutivo) alla sfera di direzione e di disponibilità del pm. In particolare, attribuendo agli stessi più larghi spazi di autonomia e di discrezionalità, in materia sia di ricerca della notizia di reato, sia di svolgimento delle indagini: con ovvie conseguenze sulla posizione dello stesso pm, anche in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Lungo la seconda direttrice si colloca, tra l'altro, l'attribuzione al difensore dell'imputato di più ampi poteri in tema di ammissione delle prove a discarico (con l'incomprensibile caduta del dovere del giudice di escludere quelle «manifestamente superflue»), nonché di investigazioni difensive (al punto da potersi ottenere dal giudice l'accompagnamento coattivo di fronte allo stesso difensore dei potenziali testimoni riottosi). Naturalmente sono soltanto esempi, cui molti altri si potrebbero aggiungere, anche con riguardo a proposte meritevoli di consenso (così in materia di risoluzione di «eccezionali» contrasti tra procure, ovvero di inammissibilità delle impugnazioni). Tuttavia, in sintesi, la sensazione è che — semmai dovesse diventare legge il progetto Alfano — difficilmente potrebbero riceverne concreti vantaggi la funzionalità e la durata del processo penale.

Giustizia. Nel progetto del Governo fissata la durata massima per ogni grado di giudizio, per un totale di sei anni

Processi veloci, appello alle parti

Rivista la legge Pinto: indennizzi solo se viene chiesta la conclusione nei tempi

Giovanni Negri

MILANO

Sei anni in tutto e risarcimento a ostacoli. Il disegno di legge approvato venerdì dal Consiglio dei ministri sulla riforma della procedura penale contiene anche un'ampia rivisitazione della legge Pinto che, dal 2001, prevede l'indennizzo per chi ha subito un danno, non solo patrimoniale, per l'eccessiva durata di un processo. Una legge che, approvata per dare sostanza alla disposizione costituzionale sulla ragionevole durata dei giudizi, ha dato luogo a un boom di richieste e di fatto ha intasato le Corti d'appello ed esaurito in tempi rapidi i budget a disposizione per i risarcimenti.

Il disegno di legge corre ai ripari e mette nero su bianco - ed è la prima volta dopo un tentativo dell'ex ministro della Giustizia Mastella - i paletti temporali entro i quali un processo ha una durata equilibrata. La formula è «3 + 2 + 1», a seconda dei gradi di giudizio. Un processo cioè, nella migliore delle giustizie possibili, dovrà durare non più di tre anni in primo grado, di due in appello e di un anno in Cassazione, con un anno ulteriore nel caso la Cassazione decida il rinvio. E ciò in linea con quanto oggi stabilito ripetutamente dalla giurisprudenza della Cassazione che, sul punto, ha applicato i riferimenti stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

I limiti temporali acquistano una diretta incisività per i cittadini parti in giudizio, perché la richiesta di risarcimento è subordinata alla presentazione di un'istanza di sollecitazione da avanzare nei processi civili, penali e amministrativi, prima che scadano i termini assegnati a ciascun grado di giudizio. Senza istanza non ci sarà più indennizzo. Inoltre, il giudice cui l'istanza è rivolta dovrà, a partire dalla data del suo deposito, trattare il processo civile in via prioritaria, concludendolo con

una sentenza motivata in maniera sintetica. L'obiettivo è quello di un cambio di prospettiva del rimedio da legge Pinto, che da risarcitorio diventerà anche acceleratorio.

Per sgravare le Corti d'appello, che si segnalano come l'ufficio giudiziario in maggiore sofferenza, il disegno di legge definisce, dopo qualche tentazione di fare confluire tutto il procedimento in sede amministrativa, una procedura semplificata e non contenziosa. Almeno per quanto riguarda il primo grado. La richiesta di risarcimento andrà indirizzata personalmente e senza spese alla Presidenza della Corte d'appello competente. Il presidente, a sua volta, oppure un magistrato delegato dello stesso distretto e con l'utilizzo di personale amministrativo, potrà o respingere la richiesta,

dopo avere acquisito tutto il materiale aggiuntivo utile per la valutazione, oppure, nel caso la consideri fondata, accoglierla ed emanare un decreto esecutivo con il quale dispone il pagamento dell'indennizzo. La corresponsione dovrà avvenire, per evitare un altro dei paradossi originati dalla legge Pinto per cui si sono segnalati casi sempre più frequenti di ritardi nel versamento di risarcimenti già decisi («legge Pinto sulla Pinto»), aumentando così il contenzioso davanti alla Corte dei diritti dell'uomo, entro 120 giorni dalla comunicazione del decreto all'interessato e all'amministrazione coinvolta.

Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice terrà conto della domanda proposta o accolta nel processo nel quale si ritiene si sia verificata la violazione e la somma è ridotta fino a un quarto se il processo stesso ha visto soccombere la parte che chiede il risarcimento oppure per manifesta infondatezza.

Una fase contenziosa sarà solo eventuale e di secondo grado. La Corte d'appello potrà essere chiamata in causa solo se la parte intende contestare la risposta negativa alla richiesta oppure non considera congrua la somma liquidata; alla Corte d'appello potrà poi rivolgersi l'amministrazione contro il provvedimento di liquidazione del danno. La Corte d'appello dovrà decidere entro quattro mesi dal deposito del ricorso di opposizione con un decreto impugnabile in Cassazione, con il quale si conferma, modifica o revoca il provvedimento contestato.

Un altro elemento chiave, disciplinato dal disegno di legge, è la misura dei risarcimenti per evitare disparità ingiustificate nelle liquidazioni: ogni anno, con decreto della Presidenza del consiglio, di concerto con i ministeri interessati, saranno fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi.

Le cinque deleghe

Il ricorso ai decreti legislativi

■ Nel Ddl approvato venerdì dal Consiglio dei ministri (per la prima parte del testo si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri; per la seconda si veda la pagina successiva) - con il quale il Governo vuole riformare il processo penale - sono previste deleghe all'Esecutivo su riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza (Capo VII, articolo 25); attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale (articolo 26); sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato (articolo 27); digitalizzazione del processo civile (articolo 28); digitalizzazione del processo penale (articolo 29)

Il quadro dei ricorsi

I procedimenti per legge Pinto definiti dalle Corti di appello, anni 2001-2008

Anno	Ricorsi
2001	1.622
2002	5.018
2003	2.470
2004	3.579
2005	5.729
2006	5.916
2007	6.270
2008	7.299
Totale	37.903

Il «sovraccarico» sulle Corti territoriali

11.071


A Roma

È il numero di casi di ritardi, relativi al tribunale di Napoli, su cui è competente il tribunale di Roma. Sempre rimanendo ai ritardi superiori ai mille procedimenti, Perugia è competente su 3.992 ritardi di Roma; Catanzaro su 2.149 ritardi di Potenza; Trento su 1.474 ritardi di Venezia; Napoli su 1.100 ritardi di Salerno; Genova su 1.100 ritardi di Firenze

81.340.093

I risarcimenti

È il costo in euro derivante dal risarcimento dei danni per l'eccessiva durata dei processi, previsto dalla legge Pinto. Dal 2002 al 2008 dunque il ministero dell'Economia o le Corti d'Appello (a seguito della circolare Dag 938/05) hanno sborsato oltre 81 milioni di euro. Solo nel 2008 la spesa ha sfiorato i 25 milioni (24.999.847 euro circa)



La misura viene incontro alla Lega I Pm onorari eletti da magistrati e legali

■ Oggi sono 1.673 e la loro nomina è effettuata dal Csm dopo un procedimento che coinvolge la Procura e il Consiglio giudiziario. Domani verrà definita una pianta organica. Saranno eletti, sia pure da un elettorato selezionato. Si tratta dei viceprocuratori onorari, figure che rappresentano la pubblica accusa in tutti i procedimenti penali di competenza del giudice di pace o del giudice unico. Il disegno di legge approvato venerdì dal consiglio dei ministri per riformare alcuni aspetti del processo penale introduce, per la prima volta, un procedimento elettorale per una figura con compiti giurisdizionali. Una cambiale pagata alla Lega per sbloccare un provvedimento più volte annunciato e altrettante rinviato, da leggere


in parallelo con l'aumento delle competenze della Corte d'assise, l'unico organo del nostro ordinamento che prevede l'affiancamento di giudici popolari a quelli togati. Obiettivo: introdurre elementi di partecipazione più o meno diretta del "popolo" all'amministrazione della giustizia.

Ed è impossibile non avvertire l'eco della polemica che oppose i ministri della Giustizia delle due passate legislature: uno, il leghista Roberto Castelli, pretese che nelle aule di tribunale la scritta «La giustizia è uguale per tutti» fosse affiancata da quella «La giustizia è amministrata nel nome del popolo»; il suo successore, Clemente Mastella, fece rimuovere la targa per tornare alla vecchia versione.

Nel caso dei Vpo, il disegno di legge prevede che venga formato un ruolo e una pianta organica dei soli viceprocuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni di Pm davanti al giudice di pace. Solo davanti ai giudici di pace, e non anche al giudice unico, arrivando a uno «sdoppiamento» di questa figura di magistrato onorario. I Vpo inseriti in questa pianta organica saranno nominati nell'ambito di ciascun distretto di Corte d'appello dal Csm, su proposta del Consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli Ordini degli avvocati, dai professori in materie giuridiche delle università del distretto.

Il loro status sarà analogo ai magistrati togati: dovranno possedere gli stessi requisiti di onorabilità; per loro sono previste le stesse cause di incompatibilità e astensione e saranno soggetti ai medesimi illeciti disciplinari. La carica avrà la durata di cinque anni rinnovabili, tramite rielezione una sola volta.

Gi. Ne.



Documenti**Il disegno di legge governativo per la riforma****Polizia giudiziaria con più poteri****Attività d'indagine in autonomia - Il Pm deve essere informato**

Proseguiamo la pubblicazione dello schema di disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa ripartizione per violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace». Il provvedimento è stato approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. La prima parte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri

ARTICOLO 6
(Segue)

d) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:
«Articolo 409. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione).

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine per il loro compimento. In nessun caso i termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, possono essere superati per un periodo superiore ai sei mesi.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la

corte di appello.

5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5;

e) all'articolo 415, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La durata delle indagini preliminari non può comunque superare i termini previsti nell'articolo 407, commi 1 e 2»;

f) all'articolo 412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «disporre», è sostituita dalle seguenti: «può disporre», e dopo le parole: «o prorogato dal giudice», sono inserite le seguenti: «nonché dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 415-bis, comma 4-bis»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'avocazione è sempre disposta quando siano decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1»;

g) all'articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Se il procuratore generale non provvede all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d'appello»;

h) all'articolo 415-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma

1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, ovvero se ha già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369, ovvero altro atto equipollente»;

i) all'articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

l) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

m) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

n) all'articolo 423, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il giudice informa l'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa. Se l'imputato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice sospende l'udienza per un termine comunque non superiore a venti giorni. In ogni caso l'imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 422»;

o) all'articolo 430 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'articolo 495, l'attività di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;

b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'attività integrativa di indagine è autorizzata dal giudice, nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità»;

2) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»;

p) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) l'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto, ovvero l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto»;

q) all'articolo 438, comma 1, alle parole: «L'imputato può

chiedere» sono anteposte le seguenti: «Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'articolo 5,»;

r) dopo l'articolo 438 è aggiunto il seguente:

«Articolo 438-bis. (Giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d'assise).

1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d'assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»;

s) all'articolo 501, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli accertamenti di cui all'articolo 370-bis»;

t) all'articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

u) all'articolo 558, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

«Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

347-bis ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria»;

b) dopo l'articolo 347 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 347-bis. (Attività di indagine della polizia giudiziaria).

1. Quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall'articolo 550, dopo averne informato il pubblico ministero, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;

b) gli elementi di prova acquisiti;

c) la generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;

d) il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

3. Quando l'accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con un reato diverso da quelli previsti dall'articolo 550, la polizia giudiziaria procede ai sensi dell'articolo 347.

Articolo 347-ter (Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti).

1. Nei casi previsti dall'articolo 347-bis, la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo

provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa»;

c) dopo l'articolo 405 è inserito il seguente:

«Articolo 405-bis. (Esercizio dell'azione penale in casi particolari).

1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 347-bis, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell'articolo 405, comma 1.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti»;

d) all'articolo 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 347-bis, comma 1, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare dodici mesi».

Capo III

Disposizioni in materia di impugnazioni e di revisione delle sentenze a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo

ARTICOLO 8
Disposizioni in materia di impugnazioni

1. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione ai sensi dell'articolo 568-bis, i motivi della decisione ai sensi dei commi 2 e 3 sono limitati all'indicazione degli elementi di cui al comma 1»;

b) dopo l'articolo 568 è inserito il seguente:

«Articolo 568-bis. (Dichiarazione di impugnazione)

1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax.

2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595»;

c) all'articolo 591, comma 1, lettera c), alla parola: «581», è anteposta la seguente: «568-bis.»;

d) all'articolo 599, comma 1, dopo le parole: «per oggetto», sono inserite le seguenti: «la qualificazione giuridica del fatto ovvero»;

e) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono anteposte le seguenti: «Salvo che sia altrimenti

previsto»;

f) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono aggiunte le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3.»;

g) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando:

a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;

b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;

c) il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

d) vi è rinuncia al ricorso.

1-quater. Negli stessi casi si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

h) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse;

i) all'articolo 618, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Se una sezione della corte non intende conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ricorso con ordinanza alle sezioni unite».

ARTICOLO 9
Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo

1. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 630, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«e) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

b) all'articolo 631, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Nei casi previsti nella lettera e) dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il con-

dannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero

sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria»;

c) all'articolo 633, comma 2, le parole: «dall'articolo 630, comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 630, comma 1, lettere a), b) ed e)»;

d) all'articolo 634, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Corte d'appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera c), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

ARTICOLO 10
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto»;

b) dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:

«Articolo 64-bis. (Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato).

1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica».

c) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:


«Articolo 73-bis. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-bis, comma 1 del Codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell'articolo 360 del Codice, sono tenuti a versare il 30% del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza»;

2 - Continua

GIUSTIZIA

Se i Pm vengono eletti

«Nel nome del popolo» o «Uguale per tutti». Il Consiglio dei ministri di venerdì ha introdotto, è la prima volta, nel nostro ordinamento l'elezione di una figura chiamata all'amministrazione della giustizia. I viceprocuratori onorari, scelti a rappresentare l'accusa nei processi penali davanti al giudice di pace, saranno eletti da una platea selezionata di magistrati, avvocati e professori universitari. Una cambiale pagata alla Lega, dirà qualcuno, da leggere magari in parallelo con l'aumento, anch'esso deciso venerdì, di competenza della Corte d'assise (dove giudici popolari affiancano quelli togati). La memoria va alla polemica Castelli-Mastella sulla targa da affiggere nei tribunali secondo le contrapposte dizioni di cui sopra. La decisione naturalmente è a elevato tasso ideologico, ma non merita bocciature preconcepite. L'introduzione di elementi di controllo democratico anche nell'esercizio della giurisdizione può forse essere accolta. L'importante è non forzare troppo. Perché qualche dubbio resta, in termini di rispetto delle garanzie, se una figura analoga al pubblico ministero si presenta a una competizione elettorale. Con quale programma? Nel rispetto di quali principi?



Scioperi, d'accordo ma il viaggiatore va salvaguardato

Presentato il libro di Gianni Di Cagno

LUCIANO SECHI

● Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione ma vallo a spiegare al viaggiatore in partenza per l'altra parte del mondo che si trova improvvisamente a terra ed in attesa per ore, se non per giorni, abbandonato in aeroporto, prigioniero di una protesta, magari anche giusta, ma che lo penalizza drammaticamente ben oltre il sopportabile.

La necessità di «contemperare» i diritti dei cittadini lavoratori con i diritti dei cittadini utenti è stato uno dei temi al centro della presentazione del libro, edito da Cacucci «Lo sciopero nei servizi essenziali» di Gianni Di Cagno, avvocato barese, già componente del Csm e attualmente nella Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi essenziali e di Maria Paola Monaco ricercatrice in Diritto del Lavoro all'Università di Firenze e esperta della stessa Commissione. È un libro che, in forma quasi divulgativa ma non per questo meno rigorosa, non manca di far capire come i sindacati si sentano vittime di una legislazione eccessivamente vincolistica mentre gli utenti non si sentono a loro volta garantiti, e delle necessità, per dirla con l'ex-presidente della Camera, Luciano Violante, autore della prefazione, di una «grammatica della convivenza e della mediazione tra diritti costituzionali in conflitto». Nell'aula Moro della Facoltà di Giurisprudenza, dopo i saluti del Rettore Corrado Petrocelli e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari Manuel Virgintino, i lavori sono stati introdotti da Piero Curzio del Centro Studi di Diritto del Lavoro «Domenico Napoletano» che ha posto subito la questione se sia necessario mettere mano all'impianto della legge in materia di regolamentazione degli scioperi o se basti una sorta di lavoro di manutenzione, riconoscendo, peraltro, che ad oggi gli utenti sono oggettivamente sotto-rappresentati nella Commissione di Garan-

zia.

Il preside di Giurisprudenza nonché docente di Diritto del Lavoro Mario Giovanni Garofalo è partito dal concetto di conflitto come valore e che come tale va tutelato pur senza farlo prevalere su tutto; ha difeso quindi l'impianto attuale della legge pur ammettendo un inadeguato ruolo per le associazioni degli utenti nonché una certa «forza» nei confronti dei lavoratori subordinati ed una certa «debolezza» verso quelli autonomi, come nel caso del cosiddetto sciopero degli avvocati. Secondo Michele Tiraboschi docente di diritto del lavoro all'Università di Modena nonché direttore della Fondazione Biagi, il conflitto non è né un valore né un disvalore ed ha insistito sulla necessità di garantire non solo i diritti costituzionali previsti per i sindacati ma anche per la libertà di impresa con la necessità di contemperare quindi non solo le prerogative sindacali e quelle dell'utenza ma anche quelle della società e della libertà di impresa. Tiraboschi ha delineato, quindi, la necessità di intervenire sull'impianto stesso della legge e di non limitarsi ad una semplice opera di manutenzione, come del resto sembra intenzionato a fare il Governo con le proposte anche avanzate dal ministro del Lavoro Maurizio Sacconi.

Anche Luciano Violante non ha nascosto le complessità, tecnico-giuridiche oltre che sociali, del problema ma ha ammesso che forse «prima dell'ingegneria costituzionale sarebbe meglio fare una sorta di giardinaggio costituzionale» anche perché, almeno in apparenza, in Italia, sembra esserci più che un conflitto una litigiosità enorme che non può essere risolta con continui interventi legislativi quando invece sarebbero auspicabili forme di semplificazione. «L'Italia è alla ricerca di un ordine» democratico e non autoritario inteso come «equilibrio di valori, di diritti, di doveri e di gerarchie», ha detto Violante ma non si può certo legiferare su tutto per risolvere problemi che sono spesso

riconducibili ad una sorta di carenza di etica pubblica. L'intervento di Gianni Di Cagno ha, di fatto, concluso l'incontro che è stato particolarmente articolato e che non ha certo velato le diversità di impostazione. L'autore non ha nascosto la difficoltà di contemperare diritti egualmente riconosciuti costituzionalmente ed ha rivendicato il ruolo di autorità terza svolto dalla Commissione di Garanzia, e, pur nelle difficoltà, ha insistito sul fatto che la legge 146 sostanzialmente funziona dichia-

radosi favorevole e interventi di adeguamento più che di sostanziale stravolgimento. Certo ci sono scioperi a cui di fatto basta l'effetto annuncio come il 19 gennaio scorso quando un sindacato non confederale fece cancellare numerosi voli proprio mentre la nuova Alitalia era praticamente al decollo.

L'allarme anche mediatico fu notevole ma in realtà un solo lavoratore aderì formalmente allo sciopero, altri erano assenti per malattia o altri motivi.



L'AUTORE
Gianni Di Cagno
avvocato barese
membro della
Commissione
di Garanzia sul
diritto di sciopero



LA SCURE DEL CSM «LE TOGHE NON IMPARZIALI»

— ROMA —

HANNO delegittimato «tantissimi soggetti anche istituzionali» e «insinuato dubbi di correttezza, senza la minima prova» anche sulle più alte cariche dello Stato. E' durissimo il Csm nel motivare le sanzioni a carico dei magistrati di Salerno (sospensione del procuratore Apicella, trasferimento per i sostituti Nuzzi e Verasani) protagonisti dello scontro con i colleghi di Catanzaro. Ai quali il Csm contesta di non aver osservato «il dovere deontologico dell'astensione» dopo il blitz dei pm di Salerno. Per questo è scattato il trasferimento per il pg Jannelli e il sostituto Garbati.



IL CASO

«Pm di Salerno, troppe insinuazioni»

Trasferimenti, le motivazioni del Csm: istituzioni delegittimate senza prove

ANTONIO MANZO

SALERNO. Sia i magistrati di Salerno che quelli di Catanzaro hanno «abdicato» al loro ruolo «imparziale e superpartes» ma con l'aggravante, per quelli di Salerno, di essersi lasciati condurre, in maniera «pedissequa» e senza «alcun vaglio critico» dalle oltre sessanta dichiarazioni rese dall'ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris (nella foto). Non solo, ma i pm salernitani hanno insinuato dubbi di correttezza, senza la «benchè minima prova» persino sulle «più alte cariche dello Stato». Alcune di queste, come l'ex premier Prodi e l'ex ministro di giustizia Mastella, «indebitamente» finite con le loro utenze telefoniche nell'ordinanza di sequestro del fascicolo Why Not, senza che fossero «attinenti» all'oggetto e alla finalità del provvedimento.



Il nome del capo dello Stato, non viene mai fatto nelle motivazioni dell'ordinanza della sezione disciplinare del Csm con le quali sono state «punite» le toghe salernitane e calabresi dopo lo scontro tra procure. Ma c'è un riferimento certo, laddove le motivazioni rimandano alla pagina del decreto di perquisizione e sequestro dei pm salernitani e vengono riportate le dichiarazioni dell'ex pm De Magistris nelle quali lamentava il silenzio del capo dello Stato.

Dopo i provvedimenti, le motivazioni. La sezione disciplinare aveva disposto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del procuratore capo Apicella e il trasferimento di sede e di funzioni per i sostituti Nuzzi e Verasani, oltre al trasferimento per il procuratore generale di Catanzaro Enzo Iannelli e il sostituto Alfredo Garbati. Dopo le motivazioni dell'ordinanza (relatore Mario Fresca, consigliere togato del Csm e membro della sezione disciplinare) ora per i magistrati salernitani e calabresi sarà possibile - entro dieci giorni - produrre ricorso in Cassazione così come già aveva annunciato Apicella in attesa delle motivazioni che gli sono state notificate nella giornata di giovedì.

Oltre sessanta pagine di motivazioni al provvedimento disciplinare per i tre magistrati salernitani e i due calabresi. Secondo la sezione disciplinare del Csm i due pm salernitani hanno leso «il diritto al rispetto della vita privata e familiare di tantissimi soggetti anche istituzionali coinvolti a sproposito, fortemente delegittimati e senza essere indagati».



LEZIONE

Dai maestri della bossa nova ci arriva una lezione di democrazia. Battisti non si tocca! Finalmente qualcuno che se ne frega del Csm.

Clair de lune



I MAGISTRATI DI SALERNO E REGGIO CALABRIA

che hanno dato vita a «uno scontro tra procure che non ha precedenti» hanno arrecato un «inusitato vulnus» al sistema giurisdizionale italiano, perdendo i requisiti di «imparzialità ed equilibrio» propri di un magistrato. Per questo - si legge nelle motivazioni rese note ieri - la sezione disciplinare del Csm il 19 gennaio ha disposto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio di Luigi Apicella, procuratore capo di Salerno, e il trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni dei suoi sostituti, Dionigio Verasani e Gabriella Nuzzi, e contemporaneamente ha stabilito il trasferimento del procuratore generale di Catanzaro Enzo Iannelli e del sostituto Alfredo Garbati. Leggendo le 61 pagine delle motivazioni di quella sentenza, si trova anche il riferimento alla violazione della privacy di alte cariche dello stato. Fra gli altri, l'allora ministro della Giustizia Clemente Mastella e l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi, «vittime eccellenti» dello scontro tra le procure. Nell'ordinanza di sequestro del fascicolo Why not, infatti, sono state riportate «indebitamente» le utenze telefoniche del ministro, del premier e di altri politici, senza che queste fossero «attinenti» all'oggetto e alle finalità del provvedimento.



LA GIORNATA**LE MOTIVAZIONI DEI TRASFERIMENTI****Csm: i magistrati di Salerno delegittimano le istituzioni****Sposate acriticamente le tesi di De Magistris
«Violata privacy telefonica di Mastella e Prodi»**

Hanno delegittimato «tantissimi soggetti anche istituzionali», «insinuato dubbi di correttezza, senza la minima prova» anche sulle più alte cariche dello Stato, spingendosi sino a coinvolgere «gratuitamente in critiche sconsiderate» persino il presidente della Repubblica. È durissima la sezione disciplinare del Csm con i magistrati di Salerno protagonisti dello scontro con la procura generale di Catanzaro. Nelle motivazioni dell'ordinanza con cui il 19 gennaio ha disposto la sospensione del procuratore Luigi Apicella e il trasferimento dei suoi sostituti Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani, ma anche l'allontanamento dalle loro funzioni e dalla loro sede del Pg di Catanzaro Enzo Jannelli e del suo sostituto Alfredo Garbati, ce n'è per tutti

i protagonisti dello scontro «senza precedenti» che ha prodotto un «inusitato *vulnus*» mai verificatosi prima «nella storia repubblicana» della funzione giurisdizionale.

Le censure più dure sono per i magistrati di Salerno. La sezione disciplinare ritiene che abbiano «abdicato» al loro ruolo di magistrati «imparziali» e «super partes», visto che hanno riprodotto nelle motivazioni del sequestro del fascicolo Why not, «senza alcun vaglio critico», il contenuto delle dichiarazioni rese loro dall'ex Pm di Catanzaro Luigi De Magistris assieme a una «serie infinita» di dati come i numeri di telefono di Prodi e Mastella e di un agente segreto, documenti, intercettazioni, valutazioni «spesso non pertinenti rispetto all'oggetto dell'indagine».





La «diretta» sulla giustizia sospesa

di ALDO GRASSO

Da un po' di tempo i telegiornali danno molto spazio ai tentativi di linciaggio. L'ultimo è di ieri: a Roma un romeno ubriaco ruba una macchina e uccide un uomo. A stento è scampato al linciaggio. Tempo fa a Gela, a Guidonia, a La Spezia: le immagini sono sempre le stesse. Si vede l'ubriaco o il bandito trascinato via dalla polizia mentre una piccola folla preme con l'intento di farsi giustizia da sola. La parola «linciaggio» è relativamente recente e c'è chi la fa risalire a un latifondista e patriota della Virginia, Charles Lynch, che intorno al 1782 presiedette una corte irregolare incaricata di punire i coloni fedeli alla corona britannica con finti processi. Ma la pratica è antica, è la muta che insegue la vittima in fuga. Elias Canetti in *Massa e potere* scrive: «Questa parola è sfrontata come ciò che designa: si tratta infatti di una sospensione della giustizia. L'imputato non conta più nulla. Senza alcune delle forme consuete tra gli uomini, egli deve finire come un animale». Quando qualcuno ha bisogno di aiuto, per un malore o per un incidente, la gente non si ferma mai, non presta soccorso. Ma quando qualcuno incita all'esecuzione sommaria il branco si forma in fretta. Specie se c'è già la polizia e la «vittima» è del tutto inerme. Per questo i telegiornali dovrebbero essere più cauti nel mostrare la brutalità di questi nuovi riti tribali. Dal linciaggio reale al linciaggio mediatico poi il passo è breve, sempre nel segno della «sospensione della giustizia».



Più multe, meno reati una giustizia possibile

Depenalizzare certi comportamenti ridurrebbe il numero dei processi

Anticipazione

BRUNO TINTI

Il nuovo libro
dell'autore
di «Toghe Rotte»

Depenalizzare significa stabilire che quello che è previsto come reato dal codice penale o da una legge (ce ne sono centinaia) non lo è più; quindi non si fanno processi penali e chi ha commesso quella certa cosa viene punito, se si decide che ne vale la pena, con una sanzione amministrativa, per esempio con una multa o un sequestro o un provvedimento di chiusura dell'esercizio o il ritiro di un'autorizzazione o una licenza. Naturalmente non fare centinaia di processi lascerebbe lo spazio necessario per farne altri, quelli che restano. La giustizia sarebbe più celere e tutti i cittadini sarebbero contenti. Anche su questa proposta c'è una certa convergenza da parte di quasi tutta la classe politica. Il problema è che quello che vogliono depenalizzare i nostri politici non è detto che coincida con gli interessi dei cittadini. Per intenderci, secondo loro vanno depenalizzati il falso in bilancio, la frode fiscale e amenità del genere, e se proprio non si possono depenalizzare davvero (cioè dire «da oggi questa cosa non è più reato») si pensa di procedere con lo stesso meccanismo adoperato per il falso in bilancio: che è sempre reato ma

Sequestri di beni e sanzioni pecuniarie più salate invece dei tre gradi di giudizio

impossibile da perseguire.

Una vera depenalizzazione sarebbe una buona riforma, che non costerebbe niente e che farebbe anzi risparmiare parecchio tempo e tanti soldi: dovrebbe essere prevista per quei reati per i quali non si può essere arrestati, non si va in prigione (anche se si arriva a una sentenza di condanna) e che in genere vengono puniti con una multa, anzi, quasi sempre non vengono puniti affatto perché si prescrivono prima della sentenza definitiva.

Anche qui andiamo per esempi. La guida senza patente, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di stupefacenti (che non significa omicidio o lesioni commessi da chi guida in queste condizioni, significa solo che uno guida in queste condizioni) sono puniti (di fatto perché la pena detentiva viene trasformata in pena pecuniaria) con una multa da 2 mila a 6 mila euro circa. Le cose cambiano per i recidivi ma il discorso che sto facendo vale per quelli che sono multati per la prima volta e che sono la maggioranza. Per via del meccanismo del Decreto penale (dal Pm al Gip, poi opposizione, processo di primo grado, processo d'Appello, processo di Cassazione) e della legge ex Cirielli in materia di prescrizione (quella che premiò il Presidente del Consiglio), quasi tutti questi processi si prescrivono e così l'ubriaccone drogato senza patente non paga nemmeno una lira.

Se facessimo diventare questo comportamento un illecito amministrativo, il poliziotto, carabiniere, vigile urbano farebbe un bel verbale per una multa anche superiore a quella che viene (inutilmente) inflitta in

Tribunale, sequestrerebbe la macchina lì sul posto, magari di notte e in aperta campagna. Non pensate che in questo modo la deterrenza sarebbe migliore? La stessa cosa si potrebbe, si dovrebbe fare, per una serie infinita di reati (tutte contravvenzioni, tutte che si prescrivono in cinque anni) previsti dal testo unico delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza (in gergo si chiama Tulps).

Anche per questi reati c'è una lunga trafila, dal Decreto penale alla Cassazione. Si paga poco e spesso non si paga affatto. Però sono necessari diversi processi. Sarebbe meglio che l'agente che constata questi reati facesse un bel verbale, sequestrasse quello che c'è da sequestrare e comminasse una multa adeguata.

Lo stesso discorso vale in materia di contravvenzioni antinfortunistiche; sia chiaro che si parla di semplici contravvenzioni, non ci sono stati morti o feriti ché, se ci fossero stati, si procederebbe per omicidio o lesioni colpose e sarebbe tutta un'altra storia. Anche queste si prescrivono in cinque anni: quante arrivano a sentenza definitiva? In quanti casi il responsabile di uno di questi reati sconta concretamente una pena? Fra l'altro, nella maggior parte dei casi, si tratta di condanne al pagamento di una multa, cioè di una somma di denaro, esattamente quello che succederebbe se la multa venisse inflitta dalla stessa autorità che ha constatato la violazione. (...)

Quante migliaia di denunce, iscrizioni a registro generale, avvisi, notifiche, decreti penali, processi davanti al Giudice monocratico, sentenze, appelli, ricorsi per Cassazione, nullità, nuove udienze, quanto di tutto questo ci risparmieremmo? E quanti processi veri (nel senso di processi per reati per i quali la sanzione amministrativa e un meccanismo come quel-

LA RIFORMA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

PUBBLICA SICUREZZA
In questo campo sovente
il lungo iter giudiziario
si risolve nella prescrizione

GLI EFFETTI
Se i giudici non si occupassero
di guida senza patente
avrebbero più tempo per il resto

lo che ho descritto non sono proponibili) si potrebbero fare?

Possibile che nessuno si renda conto dell'immane quantità di lavoro

che viene prodotta da questo generalizzato ricorso alla sanzione penale? Possibile che nessuno si renda conto che, se non impegniamo le strutture di una Procura prima e di un Tribunale e di una Corte d'Appello e di una Cassazione poi per registrare i processi, scrivere richieste, sentenze, pareri, ordinanze (perché gli avvocati chiedono il dissequestro di quanto sequestrato), liquidare i compensi ai custodi dei beni sequestrati e tutto quanto attiene a un processo; se eliminiamo tutto questo per quanto riguarda i processi di cui ho parlato finora (ma troppi altri ce

ne sono di questo tipo) potremmo trasformare, così, da un giorno all'altro, un sistema al collasso in un sistema efficiente? Possibile che non ci si renda conto che diminuire la quantità di lavoro equivale ad aumentare le risorse, e che questo aumento è gratis? Possibile che nessuno si renda conto che la depenalizzazione di questi reati significa anche una sanzione più certa, più rapida, più concreta? Forse invece se ne sono resi conto tutti. E si sono chiesti: ma che faranno i magistrati una volta che li abbiamo sollevati da questo tipo di lavoro? E hanno deciso che era meglio lasciarli a girare la carta.

Ex procuratore a Torino

Bruno Tinti è stato procuratore aggiunto alla Procura di Torino. Nel dicembre 2008 ha lasciato la magistratura. Dopo «Toghe Rotte» (2007) ritorna sul tema della giustizia in «La questione immorale. Perché la politica vuole controllare la magistratura», in uscita da Chiarelettere (pg.210, euro 13,60).

Pubblichiamo uno stralcio dalla terza parte «Le riforme possibili (ma forse no)»



